

Data	*	A tutte le Ditte utenti del servizio di certificazione fitosanitaria all'import-export
Protocollo	*/A1703B	Ai Dichiaranti doganali
Classificazione		Agli Spedizionieri
		Alle Camere di Commercio delle Province del Piemonte
		E p.c.
		Agli Ispettori Fitosanitari

(*) segnatura di protocollo riportata nei metadati di DoQui ACTA

Oggetto: Decreto legislativo 19/2021 e s.m.i. – Aggiornamento delle disposizioni per il pagamento della tariffa fitosanitaria per l'esportazione di vegetali e prodotti vegetali.

Si aggiornano con la presente le disposizioni inviate con la precedente circolare del 30 dicembre 2015 (prot. N. 20903/A17.03A).

Le tariffe della presente si applicano a tutti i vegetali, prodotti vegetali ed altre voci, per i quali viene rilasciato un certificato fitosanitario di esportazione, di riesportazione o di pre-esportazione.

L'importo totale della tariffa da corrispondere è dato dalla somma di:

- una quota fissa relativa ai controlli documentali;
- una quota fissa relativa ai controlli di identità per l'esportazione;
- una quota variabile relativa ai controlli fitosanitari che, per i controlli all'esportazione, è calcolata in funzione della quantità della merce.

Ai fini del calcolo delle quote variabili della tariffa, l'aumento previsto per le quantità aggiuntive si applica quando si supera lo scaglione precedente anche di una sola unità.

Le tariffe per i controlli dei vegetali, prodotti vegetali ed altre voci destinate all'esportazione, alla riesportazione o alla pre-esportazione, sono indicate nella sezione II dell'Allegato III del D.lgs n.19/2021 e sono di seguito esemplificate:

- | | |
|--|----------|
| • spedizione di merce fino a 100 Kg di peso netto: | 10,00 € |
| • spedizione di merce da 100 a 25.000 Kg di peso netto: | |
| ✓ controlli documentali | 7,00 € |
| ✓ controlli di identità | 7,00 € |
| ✓ controlli fitosanitari | 17,50 € |
| ✓ totale | 31,50 € |
| • spedizione di merce oltre 25.000 Kg di peso netto: | |
| per i controlli fitosanitari ogni 25.000 kg successivi si aggiungono | 10,00 € |
| fino ad un massimo di | 140,00 € |

Dettaglio dell'importo tariffa fitosanitaria per esportazione e riesportazione			
DA	A	DETTAGLIO	TOTALE
0	100 kg	-	10,00 €
101 kg	25000 kg	7,00 €+7,00 €+17,50 €	31,50 €
25001 kg	50000 kg	+ 10,00 €	41,50 €
50001 kg	75000 kg	+ 10,00 €	51,50 €
75001 kg	100000 kg	+ 10,00 €	61,50 €
100001 kg	125000 kg	+ 10,00 €	71,50 €
125001 kg	150000 kg	+ 10,00 €	81,50 €
150001 kg	175000 kg	+ 10,00 €	91,50 €
175001 kg	200000 kg	+ 10,00 €	101,50 €
200001 kg	225000 kg	+ 10,00 €	111,50 €
225001 kg	250000 kg	+ 10,00 €	121,50 €
250001 kg	275000 kg	+ 10,00 €	131,50 €
275001 kg	300000 kg	+ 10,00 €	141,50 €
300001 kg	325000 kg	+ 10,00 €	151,50 €
325000 kg	In poi	7,00 €+7,00 €+ 140,00 €	154,00 €

Il pagamento della tariffa fitosanitaria deve essere effettuato dall'esportatore, o dal suo agente doganale in nome e per conto di esso, antecedentemente all'inizio delle attività di controllo, indicando come esecutore del versamento la ragione sociale dell'esportatore che figurerà sul certificato fitosanitario.

Per ogni certificato fitosanitario deve essere effettuato un pagamento separato corrispondente all'importo esatto della tariffa fitosanitaria prevista.

La ricevuta del pagamento deve essere allegata nell'apposita sezione prevista nella procedura di richiesta telematica di emissione del certificato trasmessa mediante Servizi Online della Regione Piemonte (<https://servizi.regione.piemonte.it/catalogo/certificati-fitosanitari>) al Settore Fitosanitario Regionale.

Le tipologie di pagamento accettate sono le seguenti:

- modalità elettronica direttamente sulla piattaforma PIEMONTEPAY alla sezione pagamenti spontanei al seguente link:
<https://pay.sistemapiemonte.it/epayweb/accessoLibero/pagaSenzaluv/riferimenti>
ENTE: REGIONE PIEMONTE
PAGAMENTO: Agricoltura - Tariffa fitosanitaria - Certificati fitosanitari in Esportazione e in Riesportazione
- generando e stampando un avviso di pagamento cartaceo con IUV sulla piattaforma PIEMONTEPAY nella sezione pagamenti spontanei da utilizzare presso i centri autorizzati, al seguente link :
<https://pay.sistemapiemonte.it/epayweb/accessoLibero/stampaAvviso/riferimenti>
ENTE: REGIONE PIEMONTE
PAGAMENTO: Agricoltura - Tariffa fitosanitaria - Certificati fitosanitari in Esportazione e in Riesportazione

- bollettino di conto corrente postale:
C/C n. 10364107
intestato alla Tesoreria della Regione Piemonte – piazza Castello 165 – 10122 Torino
causale: tariffa fitosanitaria
- bonifico bancario:
beneficiario “Tesoreria della Regione Piemonte”
c/c/b 40777516 presso UNICREDIT BANCA – ABI 02008 CAB 01044 CIN VIBAN
IT/94/V/02008/01044/000040777516
causale: tariffa fitosanitaria.

Qualora durante il controllo documentale emerga che il pagamento è stato effettuato per una quantità di merce inferiore a quella che effettivamente si sta importando, prima dell’inizio dei controlli di identità e fitosanitari, l’esportatore o il suo agente doganale dovrà effettuare l’integrazione della tariffa dovuta mediante pagamento dell’importo residuo, pena l’impossibilità di rilasciare il certificato fitosanitario. In caso di annullamento del certificato fitosanitario per l’esportazione già emesso non è dovuto alcun rimborso.

In caso sia richiesta l’emissione di un nuovo certificato fitosanitario per l’esportazione o la riesportazione, in quanto il certificato già rilasciato dal Settore fitosanitario è scaduto (partenza oltre 14 giorni dall’emissione) o non è stato possibile spedire l’intero carico previsto, oppure sono intervenute variazioni nella tipologia e/o nella quantità di merce, l’esportatore deve richiedere l’emissione di un nuovo certificato e pagare nuovamente la tariffa per intero.

In caso di smarrimento di un certificato fitosanitario per l’esportazione o la riesportazione, il Settore fitosanitario, dietro presentazione di denuncia di smarrimento da parte del richiedente all’autorità giudiziaria, emetterà un nuovo certificato con la seguente dicitura: “Il presente certificato annulla e sostituisce il certificato n° emesso il.....”, da riportare in lingua inglese. In questo caso è dovuta solo la tariffa relativa ai controlli documentali. (7,00 €).

L’emissione di copie conformi all’originale può avvenire solo dietro esibizione del certificato originale e presentazione di marca da bollo secondo la normativa vigente (DPR n.642/1972). Sulla copia sarà riportata la dicitura “COPIA NON VALIDA AI FINI FITOSANITARI – COPY NOT VALID FOR PHYTOSANITARY USE”. Il rilascio della copia conforme sarà effettuato nel rispetto dell’art.18 del DPR n. 445/2000 riguardante disposizioni in materia di documentazione amministrativa
Negli altri casi in cui, a seguito di errori rientranti nella categoria dei controlli documentali, venga richiesta la emissione di un nuovo certificato per l’esportazione è dovuta la tariffa relativa a detti controlli. (7,00 €).
In nessun caso potranno essere rilasciati certificati fitosanitari prima del versamento dell’importo dovuto.

Si evidenzia che il D.lgs n.19/2021, all’art. 55, comma 24, stabilisce una sanzione amministrativa per chi sostituisce i vegetali e prodotti vegetali e le altre voci, oggetto dell’ispezione eseguita per il rilascio del relativo certificato per l’esportazione.

Cordiali saluti

**Il Responsabile del Settore Fitosanitario
e servizi tecnico-scientifici
- Dott. ssa Luisa RICCI -**

(Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 21
del d.lgs. 82/2005.)